



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera N.: **17** Data: **13/05/2013**

OGGETTO:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.). ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2013. MODIFICAZIONE.

Il giorno **13 Maggio 2013**, alle ore **19:00**, nella sala del consiglio, in Fidenza, si è riunito il consiglio comunale, convocato nelle forme e nei termini di legge.

All'appello risultano presenti:

NOMINATIVO	PRESENTE	NOMINATIVO	PRESENTE
CANTINI MARIO	N	TOSCANI MARIA	S
BERGAMASCHI FABIO	S	CABASSA ANDREA	S
CAVALLI VITTORIO	S	MONTANARI ENRICO	N
PATRONI ENRICO	S	TOSCANI LUIGI	S
AMBROGGI FRANCESCA	S	MALVISI DAVIDE	S
BERNAZZOLI ANGELO	S	GHISONI FRANCESCO	N
GAMBARINI FRANCESCA	N	BACCHINI ROBERTO	S
SESENNA MIRKO	S	SARTORI RITA	S
BASILE VINCENZO	N	BUSANI ALESSANDRA	N
COMELLI ILARIA	S	CERRI GIUSEPPE	S
ALIANI LUCA	S		

Assiste il Segretario Generale dr. **IANNELLI ANGELA**.

Constatata la legalità dell'adunanza, il consigliere anziano **GAMBARINI FRANCESCA** apre la seduta ed invita il collegio a deliberare sugli affari all'ordine del giorno.

A scrutatori della votazione vengono designati i signori: **AMBROGGI FRANCESCA**, **CAVALLI VITTORIO**, **BASILE VINCENZO**.

Assistono alla seduta i seguenti assessori: **PINAZZINI MARILENA TANZI STEFANO**
BACCHI MODENA FULVIA AIELLO DANIELE TALIGNANI LUCA .

OGGETTO:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.). ALIQUOTE E DETRAZIONI
PER L'ANNO 2013. MODIFICAZIONE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 3 del 26 marzo 2013, esecutiva, con cui sono state approvate le aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria (I.M.U.), da applicare nel territorio del Comune di Fidenza per l'anno 2013;
- n. 6 del 26 marzo 2013, esecutiva, con cui sono stati approvati il bilancio di previsione annuale 2013, il bilancio pluriennale 2013-2015, la relazione previsionale e programmatica per lo stesso triennio, con i relativi allegati;

Constatato che, con deliberazione consiliare n. 3 del 26 marzo 2013, sono state confermate, per l'anno 2013, aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria già approvate per l'anno 2012, con riferimento particolare all'art. 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il quale testualmente dispone:

"Al fine di assicurare la spettanza ai Comuni del gettito dell'imposta municipale propria, di cui all'[articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 214](#), per gli anni 2013 e 2014:

a) è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato [articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011](#);

b) è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, il Fondo di solidarietà comunale che è alimentato con una quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni, di cui al citato [articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011](#), definita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo da sancire presso la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da emanare entro il 30 aprile 2013 per l'anno 2013 ed entro il 31 dicembre 2013 per l'anno 2014. (...) A seguito dell'emanazione del decreto di cui al primo periodo, è rideterminato l'importo da versare all'entrata del bilancio dello Stato. La eventuale differenza positiva tra tale nuovo importo e lo stanziamento iniziale è versata al bilancio statale, per essere riassegnata al fondo medesimo. (...) Le modalità di versamento al bilancio dello Stato sono determinate con il medesimo D.P.C.M.;

(...)

e) sono soppressi il fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'[articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23](#) a favore dei comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna (...);

f) è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'[articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011](#), derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato [articolo 13](#);

g) i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato [articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011](#) per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

h) sono abrogati il comma 11 dell'[articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011](#), i commi 3 e 7 dell'[articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011](#); per gli anni 2013 e 2014 non operano i commi 1, 2, 4, 5, 8 e 9 del medesimo [articolo 2](#). (...);

i) gli importi relativi alle lettere a), c), e) ed f) possono essere modificati a seguito della verifica del gettito dell'imposta municipale propria riscontrato per il 2012, da effettuarsi ai sensi del comma 3 dell'[articolo 5 dell'Accordo del 1° marzo 2012 presso la Conferenza Stato città e autonomie locali](#). (...).”

Osservato che all'epoca della redazione del bilancio di previsione 2013 e della contestuale approvazione di aliquote e detrazioni dell' I.M.U. da applicare per lo stesso anno, non era chiaro se il gettito dei fabbricati rurali ad uso strumentale agricolo accatastati nel gruppo D, doveva essere riservato allo Stato con aliquota standard dello 0,2 per cento, oppure al Comune, visto che, per questa tipologia di fabbricati, l'aliquota standard non e' lo 0,76 per cento richiamata dall'art. 1, comma 380, lett. f) della legge n. 228/2012, bensì quella ridotta dello 0,2 per cento;

Dato atto che, con la citata deliberazione consiliare n. 3/2013, questa Amministrazione intendeva confermare per l'anno 2013 l'aliquota dello 0,15 per cento, già applicata nell'anno 2012, per tutti i fabbricati rurali ad uso strumentale agricolo, indipendentemente dalla loro classificazione catastale, per non gravare l'imposizione fiscale a carico delle imprese agricole;

Constatato che, con Risoluzione n. 5/DF del 28 marzo 2013 (e quindi successiva all'approvazione della deliberazione consiliare n. 6 del 26 marzo 2013), il Ministero Economia e Finanze – Dipartimento Finanze - Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale – Ufficio XII, ha fornito interpretazione della norma sui fabbricati ad uso strumentale dell'attività agricola classificati nel gruppo D, confermando l'art. 13, comma 8, del d.l. n. 201/2011, il quale, per gli stessi immobili prevede espressamente la riduzione allo 0,2 per cento dell'aliquota standard, affermando che la facoltà riconosciuta ai comuni di ridurre l'aliquota agevolata dallo 0,2 per cento fino allo 0,1 per cento, risulta incompatibile con la disciplina stabilita dall'art. 1, comma 380, della legge di stabilità 2013, poiché il gettito d'imposta sui predetti immobili deve intendersi riservato allo Stato;

Dato atto che, con nota n. 8760 del 7 maggio 2013 (assunta al protocollo generale del comune lo stesso giorno al n. 10599), il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale – Ufficio XIII, a seguito del controllo effettuato sulla deliberazione consiliare n. 3 del 26 marzo 2013 (inviata per la pubblicazione sul sito informatico il 22 aprile 2013, a norma dell'art. 13, comma 13-bis, del d.l. n. 201/2011), in attuazione della predetta Risoluzione ministeriale n. 5/DF del 28 marzo

2013, ha rilevato l'applicazione per l'anno 2013, dell'aliquota I.M.U. in ragione dello 0,15 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale agricolo, a prescindere dal gruppo catastale di appartenenza ed ha chiesto la modifica della stessa deliberazione consiliare, precisando che i fabbricati rurali accatastati nel gruppo D, per l'anno 2013, devono essere assoggettati all'aliquota I.M.U. dello 0,2 per cento, poiché il gettito d'imposta è riservato allo Stato;

Ritenuto di adeguarsi ai rilievi formulati dal Ministero Economia e Finanze con la predetta nota e di modificare la deliberazione consiliare n. 3/2013 come richiesto, confermando tuttavia l'applicazione dell'aliquota agevolata dello 0,15 per cento, per i fabbricati rurali ad uso strumentale agricolo classificati in gruppi catastali diversi dal gruppo D, il cui gettito d'imposta, per l'anno 2013, spetta al comune di Fidenza, con il preciso intento di non aumentare la pressione fiscale locale;

Dato atto che, la diversa modalità di applicazione dell' I.M.U. 2013 per gli immobili strumentali dell'agricoltura accatastati nel gruppo D, richiesta dal Ministero Economia e Finanze, con la predetta nota, non comporta riduzione della previsione di entrata dell' I.M.U per questo comune, poiché, nel bilancio di previsione 2013, prudentemente, il gettito dell'imposta per quei fabbricati è stato riservato allo Stato;

Visti:

- lo Statuto Comunale, adottato con deliberazione consiliare n. 72 del 9 dicembre 2003, esecutiva;
- il “*Regolamento unico delle entrate tributarie comunali*”, approvato con deliberazione consiliare n. 3 del 4 febbraio 2004 e successive modificazioni;
- il “*Regolamento di contabilità*”, adottato con deliberazione del consiglio comunale n. 10 del 28 febbraio 1997, da ultimo modificato con deliberazione consiliare n. 39 del 4 settembre 2012;
- il “*Regolamento dei controlli interni*”, approvato con deliberazione consiliare n. 1 del 7 gennaio 2013;

Visto il parere favorevole, espresso il 9 maggio 2013, dalla Commissione Consiliare n. 1: Affari istituzionali, Bilancio e Programmazione, Organizzazione uffici e servizi, Aziende ed Enti Partecipati, Unione Terre Verdiane;

Visto il parere favorevole, espresso il 9 maggio 2013, dal Collegio dei Revisori dei Conti dei conti in carica, per l'art. 239, comma 1, lett. b), n. 7, del d. lgs. n. 267/2000, modificato dall'art. 3, comma 1, lett. o), n. 1, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, conv. dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, allegato a questa deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Recepito il parere, espresso a norma dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal dirigente del settore “*servizi finanziari e programmazione*”, anche responsabile della gestione dei tributi comunali, secondo cui la “*proposta di deliberazione è tecnicamente e contabilmente regolare*”;

Con n. 10 voti favorevoli (Bergamaschi Fabio, Cavalli Vittorio, Patroni Enrico,

Ambroggi Francesca, Bernazzoli Angelo, Sesenna Mirko, Comelli Iliaria, Aliani Luca, Toscani M. Alessandra, Cabassa Andrea), n. 4 voti contrari (Toscani Luigi, Malvisi Davide, Bacchini Roberto, Sartori Rita,) e 1 astenuto (Cerri Giuseppe), palesi, presenti e votanti n. 15 consiglieri;

d e l i b e r a

1. **di modificare**, per le ragioni enunciate in premessa, la propria deliberazione n. 3 del 26 marzo 2013, avente ad oggetto “*Imposta municipale propria (I.M.U.). Aliquote e detrazioni per l’anno 2013*”, disponendo che, per l’anno 2013, i fabbricati rurali ad uso strumentale agricolo, classificati nel gruppo catastale D, sono soggetti all’ imposta municipale propria con aliquota dello 0,2 per cento, essendo l’imposta riservata allo Stato, come chiarito dal Ministero Economia e Finanze con Risoluzione n. 5/DF del 28 marzo 2013 e rilevato dallo stesso Ministero con nota n. 8760 del 7 maggio 2013;

2. **di dare atto** che, conseguentemente, le aliquote e detrazioni dell’imposta municipale propria (I.M.U.) da applicare, **per l’anno 2013**, agli immobili situati nel territorio del Comune di Fidenza, sono le seguenti:

Cespite	Aliquota
Abitazioni principali e relative pertinenze	0,40%
Unità immobiliare e relative pertinenze posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risulti locata	0,40%
Unità immobiliare e relative pertinenze posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risulti locata	0,40%
Unità immobiliari e autorimesse di pertinenza, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari e alloggi regolarmente assegnati dall’ACER <i>In entrambi i casi spetta la detrazione di 200 euro prevista per l’abitazione principale, ma non spetta l’ulteriore detrazione prevista per i figli conviventi del soggetto passivo (trattandosi di persone giuridiche)</i>	0,40%
Unità immobiliare e autorimessa di pertinenza, di proprietà di persone fisiche, locata con contratto stipulato a norma dell’art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (canone concordato) a persone fisiche che vi risiedono anagraficamente e vi dimorano abitualmente	0,60%

Cespite	Aliquota
Unità immobiliari ad uso abitazione e relative pertinenze, tenute a disposizione dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale, prive di contratto di locazione o di comodato registrati, o per le quali non siano documentati consumi di acqua, energia elettrica, e/o di riscaldamento, probatori di utilizzazione abitale	1,06%
Fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 9, comma 3-bis, del d.l. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, classificati in gruppi catastali diversi dal gruppo D, la cui imposta e' dovuta al Comune di Fidenza	0,15%
Fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 9, comma 3-bis, del d.l. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, classificati nel gruppo catastale D, la cui imposta è riservata allo Stato	0,20%
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, precisando che: l' imposta calcolata con aliquota standard dello 0,76% è riservata allo Stato e l'imposta calcolata con aliquota dello 0,15% è dovuta al Comune di Fidenza	0,91%
Tutti gli altri immobili non rientranti nelle categorie precedenti	0,91%

Detrazioni per l'abitazione principale e per i figli

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 200 euro, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in egual misura e proporzionalmente al periodo per il quale la destinazione stessa si verifica.

Per l'anno 2013 (così come per il 2012) la detrazione prevista dal primo periodo, è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente, nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

Il totale della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di 400 euro.

3. **di dare atto** che l'aliquota d'imposta dello 0,91% applicata per l'anno 2013, agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, è riservata allo Stato in ragione dello 0,76% e che la maggiorazione dello 0,15% è dovuta al Comune di Fidenza, come previsto dall'art. 1, comma 380, lettere f) e g), rispettivamente, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
4. **di trasmettere** questa deliberazione al Ministero Economia e Finanze - Dipartimento delle Finanze, per l'inserimento telematico nell'apposita sezione del *Portale del*

federalismo fiscale, indicando nello spazio riservato alle “*note interne*”, che si tratta di modifiche apportate a seguito di rilievo, come richiesto dallo stesso Ministero;

Successivamente:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 10 voti favorevoli (Bergamaschi Fabio, Cavalli Vittorio, Patroni Enrico, Ambroggi Francesca, Bernazzoli Angelo, Sesenna Mirko, Comelli Ilaria, Aliani Luca, Toscani M. Alessandra, Cabassa Andrea), n. 4 voti contrari (Toscani Luigi, Malvisi Davide, Bacchini Roberto, Sartori Rita,) e 1 astenuto (Cerri Giuseppe), palesi, presenti e votanti n. 15 consiglieri;

DELIBERA

5. **di dichiarare**, con separata votazione, questa deliberazione immediatamente eseguibile, a norma dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
GAMBARINI FRANCESCA

IL SEGRETARIO GENERALE
IANNELLI ANGELA
